DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SECONDO LE FUNZIONI. TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MAGISTRATURA

Art. 11

Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrali

Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonche' ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella A sono computabili in ragione del 60 per cento, restando abrogata per i magistrati la norma contenuta nell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennita' di caropane annessi alla pensione. Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione della presente legge e' esteso ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle A e D, nonche' alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi.

Versione in vigore dal 29 giugno 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
Estremi	Legge 24 maggio 1951, n. 392
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/distinzione-dei-magistrati-secondo-le-funzioni-trattamento-economico/art-11-trattamento-di-assistenza-quiescenza-e-previdenza-dei-magistrali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it